



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

SESSIONE Straordinaria SEDUTA DI Prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

Esame ed approvazione Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

L'anno **duemilaundici** addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella sede del Comune di Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale

COGNOME E NOME	Presente/Assente
TINELLO Maurizio	P
NEODO Roberto	P
BISSACCO Simone	P
PERON Chiara	P
BERNARDINELLO Gianluca	P
SAMBIN Andrea	P
GRASSETTO Andrea	P
BETTINELLI Gianpaolo	P
PERAZZOLO Marco	A
MOZZATO Vanna	A
CESARETTO Matteo	A
NONNATO Davide	P
VISENTIN Roberto	A

(P)resenti 9 (A)ssenti 4

Assiste alla seduta il Sig. CARRARELLO Guido in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. TINELLO Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

BISSACCO Simone

PERON Chiara

NONNATO Davide

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

N Deliberazione Immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;

DATO ATTO che il Comune di PETTORAZZA GRIMANI è sprovvisto di tale strumento regolamentare aggiornato;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'approvazione di un Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO l'allegato regolamento composto da n. 58 articoli;

VISTO il D.L.vo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 citato in nota all'art. 17 bis del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in sicurezza pubblica";

DATO ATTO che l'accertamento delle violazioni è eseguita nel rispetto delle norme previsto dalla legge 24/11/1989 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità Tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa e non necessita del parere di regolarità Contabile;

DATO atto che la presente bozza di Regolamento in data 15 luglio 2011 è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare per l'esame dello Statuto e dei regolamenti;

Sentito l'intervento del Consigliere Nonnato che chiede che venga creata una mappatura dei fossi di scolo del Paese in quanto se non lo si fa questo Regolamento diventa inutile specie in merito agli articoli riguardanti la pulizia dei fossi e scoli, bisogna insistere con gli Enti preposti affinché si attivino per realizzare i loro compiti.

Il Sindaco sostiene che il Consorzio Bonifica deve essere aiutato a realizzare i suoi compiti nel territorio di nostra competenza per non trovarci in difficoltà né con la popolazione né con gli aspetti tecnici che l'impegno comporta.

Il Cons. Nonnato sostiene che il Consorzio di Bonifica deve intervenire sempre e comunque sugli scoli per evitare che i fossi debordino ed allaghino il territorio.

VISTO il D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n.267;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1) - di approvare, per le motivazioni in premessa, il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, composto da n. 58 articoli ed allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - di dare atto che gli importi delle sanzioni saranno rinnovati qualora dovessero intervenire modifiche alle vigenti disposizioni legislative.

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.
N. 18 DEL 22.04.11
IL SINDACO

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA URBANA**

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Testo approvato il 22.04.11 Consiglio Comunale n. 18

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I NORME GENERALI		CAPO V TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE	
1	Oggetto del regolamento	33	Fonti normative
2	Scopi del regolamento	34	Trasporto di strumenti da taglio
3	Ambito di applicazione	35	Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
4	Incaricati della vigilanza	36	Manutenzione fossati per il deflusso delle acque
5	Agenti giurati di società private	CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE	
6	Operazioni di Polizia Giudiziaria	37	Divieti di passaggio
CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO		38	Transito delle carovane di nomadi
7	Degli esercizi di vendita al pubblico	39	Sosta dei nomadi e roulotte
8	Obbligo di vendita	40	Circolazione e sosta delle auto-caravan
9	Pesatura della merce	41	Delle fiere e dei mercati
10	Pubblicità dei prezzi	42	Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO		CAPO VII DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI	
11	Disposizioni di carattere generale	43	Divieto di tenere animali
12	Portici - cortili - scale - Aree verdi	44	Animali pericolosi
13	Divieto di accumulare immondizie	45	Della tenuta dei cani
14	Espurgo dei pozzi neri	46	Della tenuta dei gatti
15	Altri divieti	CAPO VIII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI PREVENZIONE INCENDI	
16	Materiali di risulta - Beni durevoli	47	Definizione
17	Conservazione degli edifici	48	Autorizzazione
18	Delle canne fumarie	49	Orario per l'esercizio delle attività rumorose o incommode
19	Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti	50	Divieto di produrre rumori e suoni molesti
20	Ornamenti esterni dei fabbricati	51	Locali di pubblico spettacolo
21	Verde pubblico semplice o attrezzato	52	Suono delle campane
22	Vasche e fontane	53	Prevenzione incendi - Materiali esplosivi e infiammabili
23	Guasti a edifici e ad impianti di pubblico interesse	CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI	
24	Collocazione o esposizione di oggetti in proprietà Privata	54	Norme abrogate
25	Collocamento di targhe o lapidi commemorative	55	Entrata in vigore del presente regolamento
26	Collocamento di cartelli ed iscrizioni	56	Pubblicità del regolamento
27	Distribuzione di manifesti	57	Usi e consuetudini
28	Altri divieti	58	Sanzioni
CAPO IV DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO			
29	Sgombero delle immondizie		
30	Sgombero della neve		
31	Rimozione del ghiaccio		
32	Dell'innaffiamento		

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
 - 1) occupazione del suolo pubblico;
 - 2) pulizia di centri abitati;
 - 3) decoro dei centri abitati;
 - 4) quiete pubblica;
 - 5) sicurezza nei centri abitati;
 - 6) attività commerciali;
 - 7) mestieri ambulanti.

Art. 2

Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli appartenenti alla Polizia Municipale.

Art. 4

Incaricati della vigilanza

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5

Agenti giurati di società private

1. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di

Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6

Operazioni di Polizia Giudiziaria

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati ad un funzionario responsabile della custodia o depositati presso una struttura pubblica che la custodisca garantendone l'integrità.

CAPO II

DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 7

Degli esercizi di vendita al pubblico

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:
 - a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
 - b) i pubblici esercizi;
 - c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
 - d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - e) la vendita delle carni fresche e congelate;
 - f) la pubblicità dei prezzi;nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.
2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per l'informazione del consumatore», e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1997, n. 101, ovvero dalle specifiche normative di riferimento.

Art. 8

Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Art. 9

Pesatura della merce

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed aggiunte. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» e, comunque, le specifiche normative di riferimento.
2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalle leggi 4 maggio 1983, n. 171, 5 giugno 1984, n. 211, e 10 aprile 1991, n. 128, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356) e, comunque, le specifiche normative di riferimento.
3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

Art. 10

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, in Euro, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

CAPO III

DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 11

Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro.

Art. 12

Portici - Cortili - Scale - Aree verdi

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
2. I cortili, i giardini privati, le aree scoperte tra i caseggiati, i lotti di terreno ineditati all'interno delle aree fabbricabili e le aree verdi in genere devono essere mantenuti liberi da sterpaglie, e l'erba deve essere falciata di frequente, ed in ogni caso quando raggiunge l'altezza di 35 cm.
3. I rami degli alberi, o delle piantumazioni che **sporgono** sui luoghi di pubblico transito ad altezza -nel punto più basso- inferiore a m.3 devono essere tagliati ad un'altezza che ricada all'interno della linea di confine: in mancanza l'Amministrazione provvederà a far eseguire, d'ufficio, il taglio delle parti sconfinanti **a spese del proprietario o utilizzatore**, applicando il massimo della sanzione, di cui al comma successivo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 13

Divieto di abbandono dei rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. I proprietari o gli utilizzatori degli immobili prospicienti i luoghi di pubblico transito devono mantenere i rami degli alberi ivi presenti all'interno della proprietà. E' fatto obbligo agli stessi di mantenere costantemente pulito il suolo pubblico, compreso il marciapiedi, da foglie e infiorescenze che da questi dovessero cadere.
3. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e/o dei Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti e l'utilizzo dell'isola ecologica custodita, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo, o colpa o che l'abbiano favorita. Sotto questo profilo, potrà essere tenuta in particolare considerazione, fino ad un ruolo prioritario, la responsabilità dei proprietari -o dei titolari di diritti reali- di superfici/aree private, prospicienti le aree di pubblico transito (strade, etc) -o con accesso da queste- che non adottino adeguate misure atte ad impedire ai terzi l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sulle predette superfici/aree, soprattutto se previamente e formalmente diffidati dall'Amministrazione e/o dal Responsabile del Servizio.
5. Il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, anche

in solido, ed al recupero delle somme anticipate.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro, commisurata alla reale gravità dello scarico.

Art. 14

Espurgo dei pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore **per** le operazioni di ripulitura e trasporto, il materiale di spurgo deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

2 Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 15 Altri

divieti

1. È vietato:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
 - b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade;
 - c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nelle aree destinate al pubblico transito;
 - d) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;
 - f) lavare il bucato alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
 - g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
 - h) fare qualsiasi scritta o segno, o affiggere manifesti o altro materiale sui muri delle recinzioni o degli edifici, anche privati, sulle strade e loro installazioni, compresi i pali della pubblica illuminazione, dei segnali stradali, dei semafori, e dei gestori di pubblici servizi o altre installazioni ivi collocate;
 - i) accendere fuochi per bruciare immondizie, sterpaglie rifiuti di ogni genere e quant'altro su tutto il territorio comunale. Salvo quanto prescritto dalle norme vigenti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali
 - l) far gocciolare l'acqua utilizzata per annaffiare i vasi di fiori posti sui balconi, terrazze e finestre sulla pubblica via o sulle proprietà sottostanti;
 - m) lanciare borse o i cosiddetti "gavettoni" di acqua nelle pubbliche vie e piazze;
 - n) lanciare o far esplodere petardi nelle pubbliche vie e piazze, o nei cortili ad esse adiacenti;
 - o) dare da mangiare ai piccioni torraioli presenti nelle vie e piazze;
 - p) gli impianti di antifurto ed allarme sonoro sia per i fabbricati che per i veicoli devono essere muniti di dispositivo di disinserimento automatico anche temporizzato con un intervallo ciascuno di 2 minuti per non più di tre fasi. Ciascun periodo/fase di innesto sonoro dell'allarme non può superare la durata massima di 3 minuti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 16

Materiali di risulta – Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, o sui marciapiedi, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi preposti allo stoccaggio ed eventuale recupero.

2. Il trasporto deve essere eseguito con mezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico, in assenza della relativa autorizzazione.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta. In questo caso possono essere lasciati esposti di fronte alla propria abitazione solamente il giorno fissato per la raccolta, o, al massimo, il giorno immediatamente precedente.

5. I beni durevoli di cui al comma 4, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;
- f) apparecchiature elettriche e/o elettroniche per illuminazione, svago, riscaldamento,

etc.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 17

Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti o caduta di materiali che possono arrecare danno o imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea

esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 18

Delle canne fumarie

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi non destinati al riscaldamento se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni senza adeguata protezione o incamiciatura

3. Qualora lo scarico avvenga senza l'ausilio di condutture (ad esempio per le stufe a gas con scarico diretto a parete), lo stesso può essere realizzato a condizione che ad una distanza non inferiore a mt. 6 non esista un altro fabbricato dove sia prevista la presenza continua di persone (abitazione, negozio, laboratorio artigianale, etc.....).

4. Salva ogni diversa prescrizione, sia da parte degli strumenti Urbanistico-edilizi, che della normativa di riferimento, i camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime, qualora non disciplinata da norme di riferimento, sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.

5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 19

Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del seguente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 20

Ornamenti esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere

convenientemente assicurati al muro, e da essi non deve essere disperso nulla.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 21

Verde pubblico semplice o attrezzato

1. Nei viali, nei giardini e, più generalmente, nel verde pubblico è specialmente vietato:

a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio, facendo salvi, comunque i divieti di cui al successivo art. 45, 6° comma;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) sedersi ai margini o all'interno delle aiuole, utilizzare le strutture esistenti (panchine etc.) per finalità o con modalità diverse da quelle tipiche;

d) guastare, insudiciare o danneggiare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti, ed introdurre animali.

2. I contravventori, senza pregiudizio delle sanzioni sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 22

Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.